



UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
Sede: 00184 ROMA - Via Cesare BALBO, 43 - Tel 0647824328 - Fax 064788694

Roma, 5 Marzo 2002

Al Direttore Generale
dell' Agenzia Autonoma per la gestione
dell' albo dei Segretari Comunali
Via del Tritone, 125
00187 ROMA

Oggetto: Richiesta Direttiva in ordine al trattamento economico per le reggenze e supplenze a "Scavalco".

L' art. 39 della legge 8 giugno 1962, n. 604 disciplina il trattamento economico spettante al segretario supplente e reggente.

Detta norma prevede in particolare che:

“Al segretario o al dipendente di ruolo di enti pubblici locali al quale sia stata conferita la supplenza del segretario assente o impedito o la reggenza di segreteria vacante, è assegnato, oltre il trattamento economico di cui è provvisto, un compenso mensile in misura non superiore rispettivamente alla metà o ai due terzi dello stipendio iniziale stabilito per la qualifica corrispondente alla sede a seconda che egli presti servizio nella sola sede nella quale è stato nominato supplente o reggente o contemporaneamente anche in quella nella quale è titolare.

Se la supplenza o la reggenza è conferita a chi non è iscritto nei ruoli dei segretari né ricopre un posto di ruolo negli enti pubblici locali, è assegnato al supplente o al reggente un compenso mensile in misura non superiore allo stipendio iniziale stabilito per la qualifica corrispondente alla sede; se è conferita al vice segretario, il compenso è assegnato in misura non superiore ad un terzo dello stipendio predetto.

Nella ipotesi prevista dal primo comma, il trattamento economico spettante al supplente o al reggente in relazione alla sua qualifica ed il compenso mensile sono a carico del Comune o della Provincia nei quali gli è stato conferito l'incarico della supplenza o della reggenza se egli presta servizio solo presso di essi.

Qualora, invece, presta servizio contemporaneamente anche presso il Comune o la Provincia nel quale è titolare, il trattamento economico spettantegli in relazione alla sua qualifica è a carico di questi ultimi.

Il compenso mensile assegnato al supplente o al reggente è, in ogni caso, a carico del Comune o della Provincia presso i quali l'incarico viene espletato] (12/a). (12/a) Articolo abrogato dall'art. 35, D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, riportato al n. E/XXI, decorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Pertanto, in attesa di diversi criteri che verranno stabiliti dalla contrattazione decentrata, poiché il riferimento normativo è per un adeguamento automatico del compenso stesso allo stipendio iniziale, si invita Codesta Agenzia ad emanare apposita direttiva per un aggiornamento dei compensi.

IL SEGRETARIO NAZIONALE ORGANIZZATIVO
Carmelo Carlino